



**COMUNE DI GOLASECCA**  
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**di**  
**POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE**

**(Allegato alla deliberazione CC n. 16 del 23/03/2015)**

**Modificato con:**

**Del. C.C. n. 71 del 19/12/2015**

**Del. C.C. n. 4 del 28/01/2019**

**Del. C.C. n. 18 del 21/05/2021**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Competenze
- Articolo 3. Responsabilità

## **CIMITERI**

- Articolo 4. Elenco cimiteri
- Articolo 5. Disposizioni generali - vigilanza
- Articolo 6. Orario cimiteri
- Articolo 7. Disciplina dell'ingresso al pubblico
- Articolo 8. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 9. Divieti speciali
- Articolo 10. Riti funebri
- Articolo 11. Esercizio del Servizio di Trasporto Funebre
- Articolo 12. Servizi funebri gratuiti
- Articolo 13. Cautele

## **INUMAZIONE e TUMULAZIONE**

- Articolo 14. Ammissione al seppellimento nel cimitero cittadino
- Articolo 15. Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti
- Articolo 16. Inumazione
- Articolo 17. Tumulazione

## **CREMAZIONE**

- Articolo 18. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 19. Urne cinerarie
- Articolo 20. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 21. Consegna ed affidamento delle ceneri

## **SEPOLTURE NEI CIMITERI – MONUMENTI FUNEBRI**

- Articolo 22. Identificazione delle sepolture
- Articolo 23. Posa di cordoni su tombe in campi di inumazione
- Articolo 24. Posa monumenti funebri su aree destinate a tombe di famiglia
- Articolo 25. Arredo lastre colombari
- Articolo 26. Fiori e piante ornamentali
- Articolo 27. Cura e decoro delle tombe

## **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 28. Accesso al cimitero
- Articolo 29. Recinzioni aree – Materiali di scavo
- Articolo 30. Introduzione e deposito di materiale

## **CONCESSIONI**

- Articolo 31. Concessione di sepoltura
- Articolo 32. Modalità di concessione di cappelle di famiglia
- Articolo 33. Durata delle concessioni
- Articolo 34. Uso delle sepolture private

## **ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA**

- Articolo 35. Estinzione
- Articolo 36. Revoca
- Articolo 37. Decadenza
- Articolo 38. Provvedimenti conseguenti alla decadenza per stato di abbandono
- Articolo 39. Rinuncia

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 40. Esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 41. Esumazioni ordinarie
- Articolo 42. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 43. Esumazione straordinaria
- Articolo 44. Estumulazioni
- Articolo 45. Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 46. Disponibilità dei materiali
- Articolo 47. Rifiuti cimiteriali

## **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 48. Sanzioni
- Articolo 49. Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 50. Disposizioni finali

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto***

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni capitolo VI del T.U.L.S. 27/07/1934 n. 1265, al DPR 10/09/1990 n. 285, alla Legge 130/2001, alla Legge della Regione Lombardia 18/11/2003 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento Regionale della Lombardia n. 6 del 09/11/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi ed alla concessione di aree destinate a sepoltura privata.

### **Articolo 2**

#### ***Competenze***

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, secondo le norme di Legge e statutarie nel tempo vigenti.
- (2) Tutti gli atti di gestione previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro provvedimento o atto connessi, sono adottati dal Responsabile del Servizio competente a norma dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi definita dall'Amministrazione Comunale.
- (3) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile preposto, previo atto di indirizzo dell'organo di Governo competente.

### **Articolo 3**

#### ***Responsabilità***

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.

## **CIMITERI**

### **Articolo 4**

#### ***Elenco cimiteri***

- a) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero sito in Via Matteotti.

### **Articolo 5**

#### ***Disposizioni generali - Vigilanza***

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri di persone in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute dal Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.
- (2) La responsabilità per l'ordine e la vigilanza al cimitero spetta al Sindaco.
- (3) La gestione e la manutenzione dei cimiteri, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, sono effettuati con una delle forme consentite dalle norme nel tempo vigenti.

- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono espletate dal personale addetto al cimitero. In caso di tumulazioni all'interno delle cappelle il concessionario potrà avvalersi del personale comunale.

Articolo 6  
***Orario cimiteri***

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.  
(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.  
(3) In casi specifici, quali durante operazioni di esumazione od estumulazione ordinarie e straordinarie, il funzionario Responsabile potrà vietare l'accesso ad alcune zone del cimitero.  
(4) In casi eccezionali può essere disposta la chiusura del cimitero oltre gli orari fissati.

Articolo 7  
***Disciplina dell'ingresso al pubblico***

- (1) Nei cimiteri, di norma, i visitatori non possono entrare che a piedi.  
(2) È vietato l'ingresso:  
a) agli animali, con esclusione di quelli che accompagnano i non vedenti;  
b) alle persone in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;  
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 8  
***Obblighi e divieti per il personale del cimitero***

- (1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.  
(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:  
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;  
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;  
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.  
(3) Al personale suddetto è vietato:  
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività a scopo lucrativo di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;  
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;  
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;  
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;  
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.  
(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, secondo quanto disposto dal C.N.L..

Il personale addetto al cimitero è inserito nel programma di sorveglianza sanitaria del Comune ed è soggetto alle misure di prevenzione e protezione stabilite ai sensi della valutazione del rischio condotta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/1994, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale, misure di profilassi, di informazione e formazione.

Articolo 9  
***Divieti speciali***

- (1) Nel cimitero, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare :
  - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - b) introdurre oggetti irriverenti;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, vasi e lapidi;
  - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva segnalazione all'Ufficio competente;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, affiggere manifesti pubblicitari;
  - h) eseguire lavori sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile competente.
  - k) esercitare qualsiasi attività commerciale.
  
- (2) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero e' vietata, come pure e' vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. E' permessa l'asportazione del materiale di cui sopra per eventuali opere di restauro o manutenzione ordinaria senza preventiva segnalazione all'ufficio competente.

Articolo 10  
***Riti e trasporti funebri***

- (1) Il Sindaco determina gli orari fissi dei riti funebri e ne da notizia alla Parrocchia.
- (2) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 11  
**Esercizio del Servizio di Trasporto Funebre**

- (1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre può essere effettuato da soggetti di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 22/2003 in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti prescritti negli articoli 31, 32 e 37 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004 e svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento citato e alla Legge della Regione Lombardia n. 22/2003.
- (2) Tutti i trasporti funebri devono essere eseguiti con le modalità e nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 285/90, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e successive modifiche ed integrazione e Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.
- (3) La vigilanza sulla regolare effettuazione di quanto sopra è di competenza comunale e dell'ASL competente per territorio, ai sensi delle normative vigenti in materia.
- (4) Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcune delle misure precauzionale igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri e pertanto può essere eseguito da persona fisica con proprio mezzo.

Articolo 12  
***Servizi funebri gratuiti***

- (1) Il costo del servizio funebre per il cittadino indigente, residente o deceduto sul territorio comunale o per il quale vi sia disinteresse accertato da parte dei familiari (in questo caso con facoltà di rivalsa nei casi previsti dalla legge) è a carico del Comune.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è rilevato dalle informazioni assunte, tramite il servizio di assistenza sociale, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (3) Il servizio funebre gratuito comprende la fornitura di cassa funeraria decorosa per l'inumazione in campo comune decennale, nonché il trasporto della stessa al Cimitero.
- (4) Il Comune assume altresì a proprio carico i recuperi di salme disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13  
***Cautele***

- (1) Chi fa richiesta di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 14  
***Ammissione al seppellimento nel cimitero cittadino***

- (1) Le concessioni di sepolture a tumulazione, ad eccezione delle aree per cappelle ed edicole, possono essere accordate a persone, comunità, Enti solo in occasione di decesso.
- (2) Per le concessioni di sepoltura a persone deve inoltre ricorrere almeno una delle seguenti condizioni possedute dal deceduto:
  - persone nate nel Comune
  - persone che abbiano avuto la residenza nel Comune o che godano della residenza al momento del decesso.
- (3) A richiesta del privato, potranno essere accordate concessioni cimiteriali anche per future sepolture degli altri membri appartenenti al nucleo familiare del deceduto o della comunità al fine di consentire la riunione del nucleo stesso.
- (4) Le concessioni relative alla tumulazione di resti mortali e ceneri potranno essere richieste dai residenti nel territorio del Comune a favore del coniuge, dei propri fratelli, ascendenti e discendenti anche se non ricorrano per questi ultimi le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo. Potranno altresì essere concesse a persone non residenti, ma che siano ascendenti o discendenti in linea retta in primo e secondo grado di persone già sepolte, nonché affini di primo grado al fine di consentire la riunione del nucleo.
- (5) Le concessioni di sepolture relative ad aree per cappelle ed edicole possono essere accordate secondo la disponibilità, a prescindere da decesso, e dalle condizioni di cui al comma 2).

Articolo 15  
*Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti*

- (1) L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri e resti di:
- cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
  - cittadini benemeriti.

Articolo 16  
*Inumazione*

- (1) Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
- (2) Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- (3) Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.
- (4) Le sepolture per inumazione hanno la durata di **10 anni** dal giorno del seppellimento della salma , senza possibilità di rinnovo, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Trascorso tale termine si procederà, previo avviso ai familiari del defunto, all'esumazione ordinaria del feretro. Le ossa che verranno rinvenute in occasione di tali esumazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle nelle apposite cellette all'interno del cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni.
- (5) L'installazione la manutenzione e la conservazione in stato decoroso delle aree sono interamente a carico dei richiedente o loro aventi causa.

Articolo 17  
*Tumulazione*

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in aree cimiteriali, loculi, ossari o cappelle private;
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- (3) L'installazione, la manutenzione e la conservazione in stato decoroso delle sepolture a tumulazione sono interamente a carico dei concessionari o loro aventi causa.
- (4) La tumulazione è a totale carico del richiedente.
- (5) Indipendentemente dalla presenza del feretro, nelle sepolture in aree cimiteriali e loculi possono essere collocate cassette di resti mortali o urne cinerarie fino ad un massimo di 4 (quattro)\*, dietro pagamento di una tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale.
- (6) Negli ossari potranno essere collocate fino ad un massimo di 2 (due) urne cinerarie, dietro pagamento di una tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale\*\*

\* Del. C.C. 71/2015

\*\* Del. C.C. 4/2019

**CREMAZIONE**

Articolo 18  
*Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione*

- (1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3

comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato.

Articolo 19  
*Urne cinerarie*

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
- (2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (3) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- (4) A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.

Articolo 20  
*Autorizzazione alla dispersione delle ceneri*

- (1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art.3, comma1, lettera b), n.1 e 2, della Legge 130/2001.
- (2) Per le procedure relative alle richieste e autorizzazioni alla dispersione si fa riferimento al Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004
- (3) La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 21  
*Consegna ed affidamento ceneri*

- (1) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- (2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previa richiesta all'ufficio cimiteriale per le registrazioni di competenza.
- (3) L'urna cineraria dovrà essere conservata in maniera integra nel luogo indicato nella richiesta compilata da chi prende in consegna l'urna, a disposizione per eventuali controlli disposti dall'ufficio competente;
- (4) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferire al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero cittadino, previa rinuncia scritta e conseguente richiesta di tumulazione.

**SEPOLTURE NEI CIMITERI – MONUMENTI FUNEBRI**

Articolo 22  
*Identificazione delle sepolture*

- (1) Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale siano riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, salva

espressa volontà contraria del defunto, espressa in forma scritta, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo assegnato dal Comune.

- (2) Il cippo, lapide o altro supporto, collocati da ditta specializzata individuata dal concessionario del tumulo, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

### Articolo 23

#### *Inumazione - Posa di cordoni e cippi su tombe-e indicazioni dimensionali*

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria ed i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
10. In base alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte
11. Il cippo, la lapide o altro supporto, ai sensi del sopradetto art. 17 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale pertanto sulle sepolture in campi per inumazione è consentita soltanto la posa di una cordonatura a delimitazione del posto e la posa di un cippo identificativo del defunto.
12. Il comune provvederà ad installare ad ogni angolo della fossa tubazione del diametro di cm 1 sporgente dal piano campagna per cm 20 che potrà essere riempita in cemento da parte del personale idoneo incaricato dai familiari o dagli altri soggetti interessati per appoggio della cordonatura.
13. La dimensione del monumento dovrà rispettare quanto sotto indicato e meglio specificato nell'ALLEGATO A:
  - CORDONATURA: dimensione fissa cm 80 x 190 (cordoli in qualsiasi materiale posati sui sostegni sopra indicati o a secco)
  - BASE APPOGGIATA SU CORDONATURA: dimensione massima cm 85 x 50
  - CIPPO IDENTIFICATIVO: dimensione massima cm 80 larghezza e cm 15 profondità
  - ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA: misurata da terra di cm 100 (comprensivo di cordolo base e cippo)

- NON è consentita la posa di marciapiede in cemento, attorno ai cordoli dovrà essere posizionata ghiaia di colore rosa fornita dal comune.
14. La sola posa di lapidi su tombe in campi per inumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, previa richiesta di autorizzazione, completa di descrizione e dimensioni del manufatto ed entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione devono essere ultimati i lavori.
15. L'illuminazione votiva non è prevista.
- \*\*\*\* Modificato interamente con Del. C.C. N. 18/2021

#### Articolo 24

##### *Posa monumenti funebri su aree destinate a tombe di famiglia*

- (1) Nelle aree destinate a tombe di famiglia è consentita la posa di monumenti funebri.
- (2) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (3) E' consentita la posa di monumento delle seguenti dimensioni massime:  
per le tombe singole (1 posto + 1 sovrapposto) = mt. 2,00 x 0,90  
per le tombe doppie (2 posti + 2 sovrapposti) = mt. 2,00 x 1,80  
e distano l'una dall'altra almeno m. 0,30  
I singoli progetti relativi a monumenti funebri da posare su sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico.
- (4) Il concessionario di area per tomba di famiglia è tenuto a presentare la relativa richiesta di autorizzazione completa di progetto del manufatto (in duplice copia) entro sei mesi dalla stipula del contratto cimiteriale.  
Entro sei mesi dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di posa monumento.  
Nessuna modifica può effettuarsi al progetto autorizzato, anche in corso d'opera, senza averne fatto richiesta ed ottenuta l'approvazione dal Comune.

#### Articolo 25

##### *Arredo lastre colombari*

- (1) La posa di epigrafi e ornamenti deve essere effettuata secondo il fac simile allegato sulla lastra esistente nella struttura cimiteriale, non può essere sostituita con altra, anche se simile e non potranno essere unificate lastre adiacenti. \*\*\*
  - (3) Sulla lastra dovranno essere apposti nome e cognome del defunto le date di nascita e di morte, quali requisiti minimi dell'addobbo, salva espressa volontà contraria del defunto, espressa in forma scritta, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo assegnato dal Comune.
- \*\*\* Allegato modificato con Del. C.C. n. 71/2015

#### Articolo 26

##### *Fiori e piante ornamentali*

- (1) Sulle sepolture ad inumazione e tumulazione si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole purché occupino soltanto la superficie dell'area concessa e con le radici e rami non ingombrino le tombe vicine.

#### Articolo 27

##### *Cura e decoro delle tombe*

- (1) L'installazione, la manutenzione e la conservazione in stato di decoro dei sepolcri, di ogni manufatto, opera, arredo e generalmente la cura delle aree concesse per le sepolture, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa, a pena della decadenza della concessione.

- (2) Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (3) Nel caso di evidente stato di incuria del tumulo per mancata manutenzione, il Responsabile del servizio predisporrà un cartello di avviso da affiggere al monumento invitando il concessionario o l'erede avente titolo a provvedere alla sistemazione entro almeno 90 giorni; trascorso detto termine la tomba verrà inserita nell'elenco delle tombe in stato di abbandono e si procederà come previsto dal presente Regolamento.
- (4) Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che per mancanza di cura e decoro, in qualunque forma, non corrispondano più a quanto autorizzato dal Comune.
- (5) Sui pavimenti dei colombari e degli ossari, per agevolare lo spostamento di scale e montafretri, è severamente vietato deporre vasi, fiori e lumini. Il personale addetto è tenuto alla rimozione di quanto apposto non in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

## **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### Articolo 28 *Accesso al cimitero*

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, il concessionario e/o l'avente titolo deve avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (3) Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consoni alla natura del luogo e rispettare gli orari di chiusura dei cimiteri.

### Articolo 29 *Recinzioni aree - Materiali di scavo*

- (1) Durante l'esecuzione dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare lo spazio assegnato per eventuali danni a cose e/o persone.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e l'area circostante il manufatto allo stato dei luoghi.

### Articolo 30 *Introduzione e deposito di materiali*

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico ed al carico dei materiali ed attrezzature.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

## CONCESSIONI

### Articolo 31 *Concessione di sepoltura*

- (1) La concessione di sepoltura cimiteriale è un atto amministrativo con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto d'uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.
- (2) La concessione deve contenere l'individuazione delle aree o dei manufatti, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- (3) In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - La natura della concessione e la sua identificazione;
  - La persona concessionaria, gli aventi diritto alla tumulazione o, nel caso di Enti e Associazioni, il legale rappresentante pro tempore;
  - Gli obblighi e gli oneri
  - La quantificazione dell'importo della concessione;
  - La durata della concessione;
- (4) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di persone fisiche, associazioni o enti di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.

### Articolo 32 *Modalità di concessione di cappelle di famiglia*

- (01) La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia e ad esclusione di ogni altro.
- (02) Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
- (03) Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
- (04) La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (05) E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
- (06) E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza nei confronti del concessionario della cappella di famiglia si intendono:
  - a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
  - b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
  - c) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà.
- (07) La tariffa per concessione, così come la superficie minima dell'area destinata alla costruzione della cappella, sono decise dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.
- (08) Ogni operazione che riguardi la manutenzione (ordinaria/straordinaria) del manufatto è completamente a carico del concessionario ed eseguita da ditta specializzata incaricata dallo stesso, previa comunicazione al Responsabile del servizio.

Articolo 33  
***Durata delle concessioni***

- (1) Le concessioni sono a tempo determinato.
- (2) La durata delle concessioni è fissata, a decorrere dalla data di stipula della stessa:
  - a) 99 anni per le aree per la costruzione di cappelle di famiglia;
  - b) 60 anni per le aree destinate alla tumulazione;
  - c) 50 anni per colombari e ossari;
- (3) A richiesta degli interessati, all'estinzione della concessione, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.
- (4) La mancata espressione di volontà di rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto comporta per il Comune il rientro in possesso della tomba.

Articolo 34  
***Uso delle sepolture private***

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- (6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

**ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA**

Articolo 35  
***Estinzione***

- (1) L'estinzione delle concessioni si verifica nei seguenti casi:
  - a) naturale scadenza della concessione;
  - b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
  - c) soppressione del cimitero, nei casi previsti dalle norme di Legge vigenti.

- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### Articolo 36

##### ***Revoca***

- (1) La revoca della concessione può avvenire in presenza di motivi di pubblico interesse, a seguito di eventi eccezionali o calamità.
- (2) Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

#### Articolo 37

##### ***Decadenza***

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile di Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti, nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
  - d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza agli aventi titolo.
- (3) In casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

#### Articolo 38

##### ***Provvedimenti conseguenti alla decadenza per stato di abbandono***

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro o, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune, alla cessione delle stesse.
- (2) Se il concessionario del tumulo, o l'erede avente titolo, è reperibile:
  - ed è intenzionato a mantenere in essere la concessione cimiteriale, entro 15 giorni dal ricevimento della diffida deve provvedere alla manutenzione del tumulo in modo da garantirne il decoro; se entro tale termine non provvederà, il Comune inserirà il posto di cui trattasi tra l'elenco delle tombe in stato di abbandono e provvederà a dichiarare la decadenza della concessione, come al precedente articolo;
  - e non è intenzionato a mantenere in essere la concessione cimiteriale, dovrà rinunciare alla concessione, ogni onere derivante dall'estumulazione dei cadaveri sarà a suo completo carico, compresa la rimozione e smaltimento del relativo monumento funebre; in questo caso il posto rientrerà nelle disponibilità comunali per una futura riassegnazione, senza dover alcun rimborso al concessionario/erede avente titolo.

## Articolo 39

### ***Rinuncia***

- (1) In caso di mancato utilizzo, è facoltà degli intestatari di concessioni per sepoltura o agli eredi aventi diritto rinunciare a qualsiasi titolo alla stessa tramite semplice comunicazione scritta allegando copia dell'atto di concessione. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
- (2) In caso di rinuncia nessun rimborso sarà riconosciuto.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### Articolo 40

#### ***Esumazioni e Estumulazioni***

- (1) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- (2) Fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma, le esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei periodi prescritti dalle norme di Legge vigenti.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono effettuate alla presenza del personale addetto al servizio cimiteriale, che opera nel rispetto del presente Regolamento e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.
- (4) La presenza di personale A.S.L. durante le operazioni di esumazione o di estumulazione viene richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.

### Articolo 41

#### ***Esumazioni ordinarie***

- (1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite trascorso un decennio dalla data di inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre.
- (2) In caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi potranno:
  - a) permanere nella stessa fossa di inumazione del cadavere;
  - b) essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente combustibile, nel rispetto della normativa in materia;
- (3) Le ossa derivanti dall'esumazione sono raccolti in cassetta di resti ossei poi tumulati su richiesta del cittadino in concessioni private oppure deposte in ossario comunale.

### Articolo 42

#### ***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

- (1) In base alla rotazione dei campi per inumazione il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura in un elenco con le indicazioni dei defunti per i quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
- (2) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con atto del Responsabile del Servizio Cimiteriale da affiggere all'ingresso del cimitero e all'Albo pretorio comunale per 90 giorni.

- (3) Il Servizio di Polizia Cimiteriale contatterà, telefonicamente o per iscritto i famigliari dei defunti laddove sia possibile rintracciarli.
- (4) I famigliari che intendano assistere alle operazioni di esumazione dovranno presentare richiesta all'Ufficio di Polizia Cimiteriale il quale provvederà alla comunicazione dell'ora di esecuzione delle esumazioni.

#### Articolo 43

##### *Esumazione straordinaria*

- (1) Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
  - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) trasporto in altra sepoltura;
  - c) cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dal Sindaco. Tale autorizzazione prevede:
  - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'A.S.L. che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
  - b) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

#### Articolo 44

##### *Estumulazioni*

- (1) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (2) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, colombari o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (3) Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
  - a) trasferimento per successiva inumazione nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;
  - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati a norma di Legge;
  - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi diritto.
- (4) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione
- (5) E' proibita l'estumulazione di cadaveri di persone morte per malattie infettive diffuse, a meno che il Responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- (6) Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

#### Articolo 45

##### *Estumulazioni ordinarie e straordinarie*

- (1) Le **estumulazioni ordinarie** si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, a richiesta del concessionario o degli eredi avente titolo, per effettuare altra tumulazione dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (2) Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva informazione dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
- (3) Con le pubbliche affissioni di cui al comma 2, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti (posa in ossario comune).
- (4) Le **estumulazioni straordinarie** sono di due tipi:
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
  - a richiesta del concessionario o degli eredi aventi titolo, per effettuare la tumulazione in altro cimitero;
- (5) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
- (6) Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.
- (7) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri.
- (8) I feretri vengono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e/o dei concessionari del servizio, alla presenza del personale ASL competente per territorio, nel caso in cui il Comune ne ravvisi la necessità per l'adozione di particolare misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

#### Articolo 46

##### ***Disponibilità dei materiali***

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con una delle forme consentite dalle norme vigenti.
- (2) I manufatti aventi valore artistico sono soggetti alle normative vigenti per la tutela dei beni artistici.
- (3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.
- (4) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (5) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
  
- (6) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

#### Articolo 47

##### ***Rifiuti Cimiteriali***

- (1) Le sostanze ed i materiali rinvenuti in occasione di operazioni di esumazione ed estumulazione classificati come rifiuti solidi urbani devono essere smaltiti secondo circuito, mentre i rifiuti speciali quali i resti lignei del feretro, oggetti metallici, avanzi di indumenti ecc., devono essere raccolti e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 48**

#### ***Sanzioni***

- (1) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento derivanti da normative nazionali e regionali sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 10 bis delle L.R. 22/2003, le violazioni alle restanti disposizioni del presente Regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria sino all'importo di € 600,00.=

### **Articolo 49**


#### ***Efficacia delle disposizioni del regolamento***

- (1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal giorno di entrata in vigore dello stesso.



### **Articolo 50**

#### ***Disposizioni finali***


Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Mortuaria.



VIALETTI CON GHIAIA ROSA FORNITA DAL COMUNE  
DISTANZA MONUMENTO SULLA TESTATA DALLE TOMBE ESISTENTI CM 30  
DIMENSIONE CORDONATURA CM 190 x 80



BASE APPOGGIATA SU CORDONATURA  
DIMENSIONE CM 85 x 50



CIPPO IDENTIFICATIVO  
DIMENSIONE CM 80 DI LARGHEZZA  
E CM 15 DI PROFONDITA'

